

N 51/07 Sent
N 169/2003 Cont
N 597 Cron
N 122 Rep



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE DISTACCATA DI FRASCATI

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

DOTT.SSA LORENZO SABRINA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.169/2003 R.G.C.

TRA

M. [REDACTED], residente in Roma ed elett.te dom.to in Monteporzio Catone Via di Villa Taverna n. 6 presso gli Avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione.
C.F.: [REDACTED]

attore

B. [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED], elett.te dom.ta in Frascati Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura apposta a margine dell'intervento volontario.

interveniente volontario

E

R. [REDACTED], residente in [REDACTED] (RM) Via [REDACTED] n. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], Sig.ra M. [REDACTED] residente in [REDACTED] (RM) Via [REDACTED] n. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], Sig.ra S. [REDACTED] residente in Roma, Via [REDACTED] n. 51, C.F.: [REDACTED], nella qualità di curatore speciale, in virtù del decreto del Giudice Tutelare di Frascati del 23.04.2003, delle minori [REDACTED], nata a Roma il [REDACTED], residente in [REDACTED] (RM) Via [REDACTED] n. [REDACTED], C.F.: [REDACTED] e [REDACTED], nata a Roma il [REDACTED], residente in [REDACTED] (RM) Via [REDACTED]

S. n. [redacted], C.F.: M. [redacted], tutti elett.te dom.ti in
Frascati (RM), Via S. [redacted] 2, presso lo studio dell'Avv. T. [redacted]
[redacted], nonché rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted], con studio
in Roma Viale [redacted], giusta delega a margine della comparsa di
costituzione e risposta.

convenuti

OGGETTO: Proprietà.

CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.09.2006 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. S. M. conveniva dinanzi all'adito Tribunale la moglie R. dalla quale si era consensualmente separato affinché venisse annullato per simulazione il rogito del 20.07.1995 del notaio I. Imitatamente alla dichiarazione, ivi contenuta, che l'immobile compravenduto dai coniugi M. R. non rientrava nella comunione dei beni costituita tra i coniugi e di conseguenza che ne venisse dichiarata la proprietà tra gli stessi.

Con successivo atto di citazione ritualmente notificato, il sig. M. venuto a conoscenza con la trascrizione della domanda di annullamento per simulazione del rogito del dott. D. che la moglie, previa nomina del curatore speciale per le figlie minori G. e D. aveva alienato alle stesse ed alla figlia maggiorenne S. la nuda proprietà dell'immobile di Monte Porzio Catone (rogito notaio del 15.5.2003 registrato a Roma il 30.5.2003), conveniva dinanzi all'adito Tribunale la signora R. la figlia ed il curatore speciale affinché venisse dichiarata la nullità dell'atto per rogito notaio, in quanto la nullità del precedente aveva travolto anche il successivo (vitiatur e vitiatur).

Interveniva in via principale ad adiuvandum la signora B. madre del M., supportando la domanda del proprio figlio e, in subordine, per proporre una domanda diretta all'accertamento dell'ingiustificato arricchimento della sig.ra R. ai suoi danni.

Si costituivano in giudizio I., S., D., S. nella qualità di curatore speciale della minore G. che contestavano le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e ne chiedevano il rigetto.

Preliminarmente sostenevano che non era ammissibile un'azione di simulazione per una dichiarazione che non abbia natura negoziale; che i denari parzialmente versati dal M. e dalla B. in funzione dell'acquisto esclusivo da parte della sig.ra R. si giustificano in ragione di un atto di liberalità, vertendosi in ipotesi di donazione indiretta, dunque non rientrante nella comunione legale; che la compravendita della nuda proprietà dell'immobile de quo tra la rella e le di lei figlie è un atto regolare, essendo al momento della vendita di sua esclusiva proprietà. Previa riunione delle due cause, le stesse venivano istruite attraverso produzioni documentali e all'udienza del 19.09.06 venivano trattenute in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

Preliminarmente deve essere osservato che la parte attrice non ha proposto alcuna domanda nuova in sede di comparsa conclusionale, in quanto è evidente che la richiesta di dichiarazione di simulazione della dichiarazione contenuta in un atto di compravendita equivale a domandare la nullità dell'atto nella parte in cui contiene la predetta dichiarazione.

Ciò posto, la domanda è fondata e merita dunque di essere accolta.

Assume in realtà l'attore che la casa coniugale intestata alla sola R. dovrebbe intendersi in realtà in proprietà tra i coniugi in quanto la dichiarazione resa dallo stesso in sede di rogito (atto a ministero notaio Dott. trascritto in Roma il 26.7.95, rep. N. 26959) fu resa senza voler rinunciare al proprio diritto di proprietà sul cespite.

Orbene, la disciplina di cui all'art. 179 c.c. rappresentante una deroga al sistema generale della comunione legale coniugale quale delineato nell'art. 159 c.c., prevede una fattispecie complessa al cui perfezionamento concorrono ad un tempo, il ricorso effettivo dei presupposti di cui alla lettera f) o delle lettere c) e d) dell'art. 179, la relativa dichiarazione resa dal coniuge "acquirente esclusivo" e la partecipazione all'atto dell'altro coniuge.

Le risultanze processuali indicano chiaramente e non vi è alcuna contestazione al riguardo nel senso che l'immobile sia stato acquistato con i proventi della vendita di un immobile di proprietà esclusiva della convenuta, nonché della vendita di un immobile di proprietà della madre dell'attore e di un mutuo cointestato ad i coniugi.

L'articolo 179, 2° comma c.c., letto in connessione con la regola generale della comunione incidentale dei beni fra coniugi (art. 177, I comma lett. a, c.c.) e con la conseguente tassatività delle

ipotesi di esclusione (art. 179, I comma c.c.), deve essere interpretato, infatti, nel senso che l'ipotesi in esso prevista è limitativa dei casi di esclusione dalla comunione previsti dalle lettere c), d) ed f) del primo comma, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto: in questo caso, perché il bene acquistato sia escluso dalla comunione, occorre che la causa di esclusione (lettere c, d, e, cit.), oltre a sussistere effettivamente, risulti anche dall'atto. E ciò per un'evidente ragione di tutela dell'affidamento da parte dei terzi.

Si ritiene di poter condividere la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 1917/00; 1556/93) secondo cui la partecipazione alla stipula e l'eventuale dichiarazione di assenso del coniuge formalmente non acquirente non hanno efficacia negoziale, dispositiva (sotto forma di rinuncia) del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo, bensì hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa il carattere personale del bene. Se tale carattere personale manca, l'incidenza del bene nella comunione legale non è evitata per effetto della rinuncia da parte di uno dei coniugi.

A conferma di quanto appena detto, continua la Suprema Corte, si osserva che in regime di comunione legale dei beni fra i coniugi, il consenso di uno di loro all'intestazione esclusiva dello specifico bene acquisendo all'altro coniuge, ossia la rinuncia alla comunione su di esso, non è valida, in termini generali, ad escluderlo effettivamente dalla comunione legale. Pertanto, il consenso non può costituire efficace rinuncia alla comunione neppure nel caso dell'art. 179, II comma c.c., allorché l'esclusione dipende non dalla rinuncia del coniuge, ma dal carattere "personale" del bene (1° c.) e dal fatto (2° c.) che detto carattere risulti espressamente dall'atto di acquisto, quando abbia partecipato alla stipula anche il coniuge non acquirente.

Invero, l'art. 177 c.c. stabilendo, per regola generale, che costituiscono oggetto della comunione legale dei beni fra coniugi, innanzitutto, quelli da loro acquistati, insieme o separatamente, durante il matrimonio, contempla poche eccezioni, relative ai beni cc. dd. "personali", le cui categorie sono tassativamente elencate nel successivo art. 179. Né è fatta alcuna menzione espressa circa la possibilità che, in regime di comunione legale un coniuge rinunci efficacemente alla contitolarità di un singolo bene. I coniugi possono bensì convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 c.c., regime di separazione dei beni) od anche instaurare fra loro un regime di comunione convenzionale, modificando quello tipico (art. 210 c.c.); ma tali convenzioni, oltre a soggiacere a determinate forme (art. 162 c.c.), riguardano sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non possono essere limitate a beni specifici, compresi nella comunione legale. Un argomento testuale, nel senso appena detto, è ricavabile dall'art. 210, 3° c.c., a mente del quale le norme della comunione legale non sono derogabili relativamente, fra l'altro, all'uguaglianza delle quote di comproprietà sui beni che formerebbero oggetto della comunione legale. A maggior ragione, deve ritenersi che un coniuge, in regime di comunione legale, non possa rinunciare all'intera quota a lui spettante su un bene che ne forma oggetto, non rientrando nelle categorie elencate dall'art. 179 c.c.

Applicando il suddetto principio di diritto al caso di specie, si deve concludere che la dichiarazione del M. [redacted], inserita nell'atto di acquisto dell'immobile de quo, non possa essere ritenuta come valida rinuncia alla comunione sul bene.

Ed invero, la parte attrice ha prodotto una controdeklarazione datata 7.9.95 proveniente dalla stessa R. [redacted], persona contro cui è diretta la domanda, nella quale testualmente la medesima dichiara: "Io sottoscritta dichiaro che la casa di mia proprietà sita in V. [redacted] nel comune di Monte Porzio Catone, ove risiedo, è stata acquistata con il ricavato della vendita di un mio appartamento sito in via [redacted] Roma e dalla vendita di un appartamento sito in Via [redacted], Roma, di proprietà della sig.ra B. [redacted]. Più precisamente la sig.ra B. [redacted] ha contribuito all'acquisto di detto immobile con la cifra di £ 303.000.000 (trecentotremilioni), dalla quale somma va decurtata la cifra di £ 14.000.000 (quattordici milioni) occorsa per il pagamento della tassa di INVIM al momento dell'atto di vendita del suo immobile. Rilascio questa dichiarazione a mio marito sig. [redacted] M. [redacted] per uso personale".



la, ritiene questo Giudice che la predetta dichiarazione rilasciata a richiesta espressa del marito, è chiaramente indicativa del riconoscimento della proprietà comune del bene immobile in capo ad entrambi. Non potrebbe avere alcun altro senso.

La parte attrice ha dunque provato, vuoi con la produzione della predetta dichiarazione, vuoi con la produzione dei giroconti bancari dai quali emerge che sul conto corrente cointestato ai coniugi sono versate le somme di denaro di £ 123.000.000, £ 163.000.000 e £ 10.000.000 provenienti dal conto di risparmio della madre dell'attore, sig.ra [redacted] e ciò in prossimità della data del rogito (del 20.07.95), 13 e 18 luglio 2005 e vuoi, infine, con la documentazione del 24.05.95 attestante la cointestazione di un mutuo erogato dal Credito Italiano per l'importo di £ 110.000.000 in rate semestrali di £ 6.000.000. Inoltre, l'attore ha prodotto la fotocopia degli assegni bancari a propria firma pagati all'intermediario immobiliare e al notaio che ha curato la stipula della compravendita.

È evidente dunque anche perché non contestato dalla sig.ra R. [redacted] che l'immobile non sia stato acquistato con proventi derivanti esclusivamente dalla vendita di beni personali.

La tesi sostenuta dalla convenuta secondo cui si tratterebbe di una donazione indiretta, cioè di un atto di liberalità volontariamente posto in essere dal M. [redacted] e dalla B. [redacted] viene smentita in toto proprio dalla controdeklarazione proveniente dalla R. [redacted] che illustra in modo puntuale con quali criteri è stato acquistato l'immobile. È evidente che una tale dichiarazione, rilasciata, tra l'altro a richiesta del M. [redacted], non potrebbe avere altro significato se non quello di chiarire che il bene immobile appartiene alla comunione legale e non trattasi di bene personale.

La versione dei fatti dello squilibrio della precedente situazione economica tra i coniugi che a favore della convenuta dovrebbe andare a giustificare la donazione indiretta non ha ricevuto alcun supporto probatorio né dai verbali del procedimento di separazione dei coniugi dal quale emerge un reddito superiore del M. [redacted] rispetto a quello della moglie e né dalla documentazione prodotta dall'attore dalla quale non è dato percepire alcuno squilibrio. Ciò che asserisce la convenuta di aver contribuito in maniera preponderante ai bisogni della famiglia non ha ricevuto un benché minimo supporto probatorio.

In conclusione, deve dichiararsi che l'atto di compravendita del 20.07.95 del notaio [redacted] sia simulato e quindi deve essere annullato, nella parte in cui viene dichiarato che "l'immobile acquistato dalla coniuge non rientra a far parte della comunione dei beni" e conseguentemente deve dichiararsi che lo stesso sia compreso nella comunione dei beni tra i coniugi ai quali spetta, dunque, la proprietà nei limiti del 50%.

Per tali motivi, in difetto di puntuale prova contraria, deve ritenersi che i mobili contenuti nel detto immobile appartengano alla comunione legale dei beni tra i coniugi.

Conseguentemente, deve essere accolta l'ulteriore domanda di annullamento dell'atto del 15.5.03 rogito notaio [redacted] ai sensi dell'art. 184 c.c., essendo necessario il consenso dell'altro coniuge per la vendita di un immobile rientrante nella comunione dei beni.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue, per il principio della soccombenza, la parte convenuta e le stesse si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa trascritta in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la simulazione del contratto di compravendita del 20.07.95, del notaio [redacted] [redacted] nella parte in cui viene dichiarato che "l'immobile acquistato dalla coniuge non rientra a far parte della comunione dei beni" e conseguentemente dichiara che l'immobile sito in [redacted] [redacted] in Via [redacted] [redacted] con i relativi mobili rientrano nella comunione legale dei beni dei coniugi, del quale sono proprietari al 50%;

- 2) annulla l'atto di compravendita stipulato per rogito del notaio [redacted] del 15.5.2003, rep. 98339;
- 3) condanna R [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore del M [redacted] che liquida nella somma complessiva di € 10.000,00, oltre accessori di legge ed in favore della signora R [redacted] B [redacted] che liquida nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Frascati, 28.02.2007

[Signature]
Il Giudice

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Franca DAL MASO
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA


IL 6/3/07

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Franca DAL MASO)

[Signature]



Richiesta N. 1 ~~copie~~
 Uso studio
 Conformi *[initials]*
 Con urgenza
 Senza urgenza
 Data 6/3/07
 da Qui. Tondo
 Consegnate il 10/3/07
 corrisposte marche per 7,23
[Signature]



Richiesta N. 2 ~~copie~~
 Uso studio
 Conformi *[initials]*
 Con urgenza
 Senza urgenza
 Data 30-03-07
 da A. Tondo
 Consegnate il 06/04/07
 corrisposte marche per € 24,46
[Signature]

[Signature]